



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE 4 - Servizi Tecnico Manutentivi e Lavori Pubblici
Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

Determina n. **238** del **14/03/2018**

Oggetto: SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (CON VARIANTE URBANISTICA E V.A.S.) INERENTI L'INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE DEL CAPOLUOGO DI LASTRA A SIGNA – LOTTO FUNZIONALE 2" CIG 7309951A63 – RIAMMISSIONE CONCORRENTI ESCLUSI .

IL RESPONSABILE

Premesso che con delibera di Giunta Municipale nr. 163 del 14/12/2017 veniva approvato il progetto relativo ad "Affidamento dei servizi di Architettura ed Ingegneria per la progettazione Definitiva ed Esecutiva dell'intervento di Adeguamento della viabilità esistente del capoluogo di Lastra a Signa – Lotto Funzionale 2" (CUP F82C17001000004, CIG 7309951A63),

Considerato che con determinazione nr. 939 del 19/12/2017 veniva indetta la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di Architettura ed Ingegneria per la progettazione Definitiva ed Esecutiva dell'intervento di Adeguamento della viabilità esistente del capoluogo di Lastra a Signa – Lotto Funzionale 2" (CUP F82C17001000004, CIG 7309951A63) da affidarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Dato atto che la procedura di gara è stata pubblicata sulla piattaforma START con decorrenza dal giorno 22/12/2017 ore 12:00 e che il termine per la presentazione delle offerte era il giorno 03/02/2018 ore 12:00;

Preso atto che entro il termine del 03/02/2018 ore 12:00 erano pervenute nr. 6 offerte;

Rilevato che con determinazione nr. 116 del 05/02/2018 veniva nominata apposita Commissione Giudicatrice;

Considerato che al momento dell'apertura della documentazione amministrativa risultavano, i seguenti concorrenti:

- 1) SIGMA , in costituendo Raggruppamento Temporaneo di imprese tra:
Studio Sigma s.r.l. : Soggetto Mandatario
Geotech – Libero Professionista
Gaetano Mossa Architetto
Ing. Francesco Donatelli
Ing. Marco Calò
- 2) TAU Trasporti e Ambiente Urbano S.r.l./Arch. Alfredo Castiglioni/Dott.Diego Servida/Dott. Paolo Alleva, in costituendo Raggruppamento Temporaneo di imprese tra:
TAU Trasporti e Ambiente Urbano S.r.l.: Soggetto Mandatario

Arch. Castiglioni Alfredo
Dott. Diego Servida
Dott. Paolo Alleva

3) RTP STA engineering + altri in costituendo Raggruppamento Temporaneo di imprese tra:

STA engineering srl: Soggetto Mandatario
PFM S.r.l. Società Tra Professionisti
Ing. Jacopo Taccini
TAGES Società Cooperativa
Architetti Associati M.Ciampa P.Lazzeroni
Francesco Paolo Nicoletti Geologo
Geo Eco Progetti Associazione Professionale

4) TECNIC – INGEO in costituendo raggruppamento di imprese tra:
TECNIC CONSULTING ENGINEERS SPA : Soggetto Mandatario
STUDIO INGEO

5) RTP costituendo-Chiarini Associati in costituendo Raggruppamento di Imprese tra:
Associazione professionale CHIARINI ASSOCIATI - INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE:
Soggetto Manatario

Dott. Alessandro Trivisonno
Arch. Francesco Polci
Arch. Massimiliano Baquè
Ing. Gianni Stolzuoli
Dott. Geologo Andrea Borri
Arch. Riccardo Stolzuoli
Arch. Daniela Sestini
Geom. Eugenio Mazzoni
P.I. Daniele Severi

6) SDA PROGETTI - ARCHLAND - BUCCI ARIDE in costituendo Raggruppamento di Imprese tra:
SDA PROGETTI Associazione Professionale: soggetto mandatario
ARCHLAND
Geol. Aride Bucci

Considerato che dall'esame della documentazione amministrativa, venivano definite le ammissioni e le esclusioni nel modo che segue:

- Raggruppamento SIGMA: ammesso a seguito di soccorso istruttorio;
- Raggruppamento TAU: ammesso a seguito di soccorso istruttorio;
- Raggruppamento STA ENGINEERING: ammesso senza attivazione del soccorso istruttorio;
- Raggruppamento TECNIC INGEO: esclusione con la seguente motivazione: "Dall'analisi complessiva della documentazione presentata dal RTP TECNIC-INGEO si rileva che il giovane professionista indicato nell'ing. Bibolini Laura svolgerà solo funzioni di assistenza alla progettazione successivamente specificata come supporto alla progettazione geotecnica. Quanto indicato contrasta con quanto previsto dal Disciplinare di Gara art. 2 (come previsto dal D.M. del MIT 263/2016) ovvero dell'obbligo di presenza all'interno del Raggruppamento del giovane professionista quale "progettista". Vista la giurisprudenza a riguardo ed in particolare, Sentenza Consiglio di Stato nr. 2048/2015, Parere AVCP nr. 209 del 19/12/2012, si ritiene che il giovane progettista non possa avere un ruolo di mera partecipazione all'equipe di lavoro come indicato dalla documentazione prodotta, bensì dovrebbe assumere un ruolo attivo nella progettazione. Alla luce di quanto sopra il Seggio di Gara ritiene di dover escludere l'RTP TECNIC-INGEO per carenza di requisiti di ammissibilità, di cui all'art. 2 del Disciplinare di Gara".

- Raggruppamento CHIARINI ASSOCIATI: ammesso senza attivazione del soccorso istruttorio;
- Raggruppamento PROGETTI - ARCHLAND - BUCCI ARIDE esclusione con la seguente motivazione: "La Commissione, al fine di accertare che tra i professionisti menzionati non vi è il giovane professionista, ha proceduto a verificare le date di iscrizione ai relativi albi/ordini di tutti i professionisti indicati nella domanda di partecipazione ed inseriti nella documentazione amministrativa e che tra essi non vi è nessuno che soddisfa i requisiti del "giovane professionista" e pertanto appurata la mancanza del giovane professionista come richiesto dall'art. 2 del Disciplinare di gara, decide di escludere il concorrente e procede in tal senso tramite la piattaforma START"

Considerato che ai sensi dell'art. 29 c.1 D.L.vo 50/2016 veniva data comunicazione all'interno della piattaforma START dell'esito della verifica della documentazione amministrativa e per gli esclusi veniva anche inviata apposita PEC;

Considerato che a seguito della esclusione le ditte avevano inviato, le seguenti comunicazioni conservate agli atti di gara, finalizzate alla revisione della decisione assunta:

- SDA Progetti nota prot. 3717 del 21/02/2018;
- TECNIC INGEO nota prot. 3960 del 23/02/2018;

Si procede a nuova attenta valutazione della richiesta pervenuta dalla ditta SDA PROGETTI e i motivi da questa addotti, e si analizzano nuovamente le motivazioni che hanno comportato l'esclusione.

Premesso che l'esclusione era incentrata sulla carenza dell'indicazione del giovane professionista nei documenti contenuti nella busta amministrativa e che la ditta SDA PROGETTI ha comunicato di aver inserito tale dato nella busta tecnica, a seguito di ulteriori approfondimenti rileva:

- che l'art. 2 del Disciplinare di Gara non specifica in quale parte della documentazione di gara dovesse essere inserita tale informazione;
- che al punto 3.2 del Disciplinare di Gara è enunciato il principio che qualsiasi irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito;
- che sempre al punto 3.2 del Disciplinare di Gara sono elencati i casi in cui si è irrevocabilmente esclusi dalla gara e tra questi non compare la mancata indicazione del giovane professionista all'interno della busta amministrativa;
- che la stessa causa di esclusione non viene nemmeno indicata nella sezione 3 del bando di gara che elenca i requisiti di ammissione alla gara;
- che il modello di DGUE predefinito dalla Stazione appaltante non riportava espressamente la richiesta di indicare il giovane professionista;
- la non chiarezza della documentazione di gara, riferita all'aspetto di cui trattasi, che potrebbe aver indotto il concorrente a ritenere di indicare tale dato nella busta tecnica come da lui precisato nella comunicazione del 21/02/2018.

Alla luce di quanto sopra, in virtù del principio del *favor participationis* e della sentenza del 26/07/2012 nr. 30 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria che estende la possibilità di ammettere i concorrenti precedentemente esclusi anche in caso di offerte economicamente più vantaggiose, revoca l'esclusione e procede alla ammissione della ditta SDA PROGETTI alla procedura di gara, con riserva di verificare l'effettiva indicazione del giovane professionista all'interno dell'offerta tecnica.

Si procede a nuova attenta valutazione della richiesta pervenuta dalla ditta TECNIC INGEO e i motivi da questa addotti, e si analizzano nuovamente le motivazioni che hanno comportato l'esclusione.

Premesso che l'esclusione era incentrata sul ruolo attribuito al giovane professionista quale "assistenza / supporto alla progettazione", a seguito di ulteriori approfondimenti giuridici è risultato:

- che molte sentenze e pareri di precontenzioso ANAC si ispirano ad una *ratio* della norma come espressa nel parere di precontenzioso 193/2011, che è quella di garantire al giovane professionista "la possibilità di svolgere un utile apprendistato, indispensabile per conoscere la complessa realtà dei Lavori Pubblici e di fare esperienza accanto a colleghi più esperti arricchendo in tal modo il proprio bagaglio curricolare ed affinando le capacità tecniche,...";
- che la Relazione AIR alle Linee Guida n. 1 ANAC, punto 5.5.1 precisa che "non si ritiene di poter considerare l'attività di supporto alla progettazione, come servizio avulso dalla disciplina dell'art. 157 del Codice. Essa, infatti, consta, di una serie di attività (tipo la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, la sola redazione grafica degli elaborati progettuali) che per loro natura e secondo la prassi tecnica costituiscono vera e propria attività di progetto".

Alla luce di quanto sopra, in virtù del principio del *favor participationis* e della sentenza del 26/07/2012 nr. 30 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria che estende la possibilità di ammettere i concorrenti precedentemente esclusi anche in caso di offerte economicamente più vantaggiose, viene accolta l'istanza di revoca dell'esclusione e di procedere alla ammissione della ditta **TECNIC INGEO** alla procedura di gara.

Ritenuto di dover procedere;

Ritenuta la competenza dirigenziale a provvedere in merito alla fattispecie in trattazione ex art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

Attestata la regolarità tecnica-amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, comma 1, del vigente Regolamento comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Visto il vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti gli artt. 107, 109, comma 2, 151, 192 e 193 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 41 del vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 8 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 24.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla modifica della struttura organizzativa dell'Ente;

VISTA la disposizione del Sindaco n. 2 del 02/01/2018 con cui il Geom. Betti Luca è stato nominato responsabile del Settore 4;

VISTA la determinazione Reg. Area 1 n. 2 del 08.01.2016 (oggi Settore 4) con cui il Geom. Luca Betti ha individuato i servizi, i responsabili di servizio, assegnato il personale ai vari servizi del Settore ed individuato il suo sostituto

DETERMINA

1. Di confermare l'ammissione comunicata in data 20/02/2018 tramite START alle seguenti ditte:
 - RTP capogruppo Studio Sigma srl;
 - RTP capogruppo TAU srl;
 - RTP capogruppo STA engineering srl;

- RTP Chiarini Associati

2. Di annullare l'esclusione comunicata in data 20/02/2018 tramite START e a mezzo PEC, del RTP Capogruppo SDA Progetti per le motivazioni qui di seguito riportate:

Premesso che l'esclusione era incentrata sulla carenza dell'indicazione del giovane professionista nei documenti contenuti nella busta amministrativa e che la ditta SDA PROGETTI ha comunicato di aver inserito tale dato nella busta tecnica, a seguito di ulteriori approfondimenti, si rileva:

- che l'art. 2 del Disciplinare di Gara non specifica in quale parte della documentazione di gara dovesse essere inserita tale informazione;
- che al punto 3.2 del Disciplinare di Gara è enunciato il principio che qualsiasi irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito;
- che sempre al punto 3.2 del Disciplinare di Gara sono elencati i casi in cui si è irrevocabilmente esclusi dalla gara e tra questi non compare la mancata indicazione del giovane professionista all'interno della busta amministrativa;
- che la stessa causa di esclusione non viene nemmeno indicata nella sezione 3 del bando di gara che elenca i requisiti di ammissione alla gara;
- che il modello di DGUE predefinito dalla Stazione appaltante non riportava espressamente la richiesta di indicare il giovane professionista;
- la non chiarezza della documentazione di gara, riferita all'aspetto di cui trattasi, che potrebbe aver indotto il concorrente a ritenere di indicare tale dato nella busta tecnica come da lui precisato nella comunicazione del 21/02/2018.

Alla luce di quanto sopra, in virtù del principio del *favor participationis* e della sentenza del 26/07/2012 nr. 30 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria che estende la possibilità di ammettere i concorrenti precedentemente esclusi anche in caso di offerte economicamente più vantaggiose, revoca l'esclusione e procede alla ammissione della ditta SDA PROGETTI alla procedura di gara, con riserva di verificare l'effettiva indicazione del giovane professionista all'interno dell'offerta tecnica.

3. Di annullare l'esclusione comunicata in data 20/02/2018 tramite START e a mezzo PEC, al RTP Capogruppo Tecnic Consulting Engineers spa per le motivazioni qui di seguito riportate:

Premesso che l'esclusione era incentrata sul ruolo attribuito al giovane professionista quale "assistenza/ supporto alla progettazione", a seguito di ulteriori approfondimenti giuridici è risultato:

- che molte sentenze e pareri di precontenzioso ANAC si ispirano ad una ratio della norma come espressa nel parere di precontenzioso 193/2011, che è quella di garantire al giovane professionista "la possibilità di svolgere un utile apprendistato, indispensabile per conoscere la complessa realtà dei Lavori Pubblici e di fare esperienza accanto a colleghi più esperti arricchendo in tal modo il proprio bagaglio curricolare ed affinando le capacità tecniche,";
- che la Relazione AIR alle Linee Guida n. 1 ANAC, punto 5.5.1 precisa che "non si ritiene di

poter considerare l'attività di supporto alla progettazione, come servizio avulso dalla disciplina dell'art. 157 del Codice. Essa, infatti, consta, di una serie di attività (tipo la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, la sola redazione grafica degli elaborati progettuali) che per loro natura e secondo la prassi tecnica costituiscono vera e propria attività di progetto”.

Alla luce di quanto sopra, in virtù del principio del *favor participationis* e della sentenza del 26/07/2012 nr. 30 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria che estende la possibilità di ammettere i concorrenti precedentemente esclusi anche in caso di offerte economicamente più vantaggiose, viene accolta l'istanza di revoca dell'esclusione e di procedere alla ammissione della ditta TECNIC INGEO alla procedura di gara.

4. Di procedere pertanto alla riammissione dei due concorrenti, SDA PROGETTI e TECNIC INGEO precedentemente esclusi;
5. Di comunicare, ai sensi dell'art. 29 c. 1 D.L.vo 50/2016 nei successivi due giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, la riammissione attraverso la piattaforma START;
6. Di chiedere ai gestori della piattaforma START, PA&Mercato srl, al fine di consentire a livello tecnico/informatico la riammissione dei due concorrenti all'interno della procedura, la chiusura di tutte le buste amministrative precedentemente aperte;
7. Di procedere, successivamente, all'apertura di tutte le buste amministrative dei concorrenti e quindi riprendere il normale svolgimento delle operazioni di gara;
8. Di dare atto che il Responsabile Unico della procedura è il geom. Luca Betti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(BETTI LUCA)**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)